

Contributi: Circolare PC/6/CO del 16/2/98

- 1) Minimali di retribuzione per l'anno 1998.
- 2) Retribuzione convenzionale in favore dei giornalisti operanti all'estero.
- 3) Contribuzione per apprendisti.
- 4) Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 1998.
- 5) Nuove modalità per la compilazione dei modelli di denuncia delle retribuzioni mensili inviati dalle aziende.
- 6) Modifiche all'articolo 1, comma 241, lettera b) della legge n. 662/96.

A TUTTE LE AZIENDE EDITORIALI

Loro Sedi

ALLA F.N.S.I.

Roma

ALLA F.I.E.G.

Roma - Milano

AGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA

Loro Sedi

ALLA CASAGIT

Roma

Circolare

Oggetto:

- 1) Minimali di retribuzione per l'anno 1998.
- 2) Retribuzione convenzionale in favore dei giornalisti operanti all'estero.
- 3) Contribuzione per apprendisti.
- 4) Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 1998.
- 5) Nuove modalità per la compilazione dei modelli di denuncia delle retribuzioni mensili inviati dalle aziende.
- 6) Modifiche all'articolo 1, comma 241, lettera b) della legge n. 662/96.

1.

Si rende noto che i minimali previsti per la qualifica di collaboratore o corrispondente, a tempo pieno o attività ridotte (con orario inferiore alle 4 ore giornaliere), decorrenti dal 01/01/98 risultano determinati rispettivamente in £ 66.282 giornaliere (£ 1.723.332 mensili) e in £ 27.908 giornaliere (£ 725.608 mensili).

Si ricorda che il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 (G.U. del 9 dicembre 1989, n. 237), all'art. 1, comma 1, sancisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di un importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Si sottolinea che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle predette contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva. Il comma 25 dell'art. 2 della legge 549/95 ha introdotto una norma interpretativa dell'art. 1 della legge 389/89, disponendo che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria.

Nel caso dei giornalisti ha quindi valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG.

2.

A decorrere dal 1° gennaio 1998 con Decreto del Ministero del Lavoro del 7 gennaio 1998, pubblicato sulla G.U. n. 18 del 23/1/98, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi, dovuti per l'assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti operanti nei paesi extracomunitari non convenzionati, sono le seguenti:

Retribuzione nazionale	Fascia	Retribuzione convenzionale
fino a £ 4.350.000	I	£. 4.350.000
da £ 4.350.001 a £ 7.091.000	II	£. 7.091.000
da £ 7.091.001 a £ 8.380.000	III	£. 8.380.000
da £ 8.380.001 a £ 9.830.000	IV	£. 9.830.000
da £ 9.830.001 in poi	V	£. 11.529.000

I valori convenzionali mensili, nel caso di instaurazioni, di soluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, avvenuti nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.

3.

Per l'anno 1998, a decorrere dal 1° gennaio per i giornalisti dipendenti da aziende editoriali ai quali si applichi la normativa contributiva prevista per gli apprendisti, i contributi settimanali, dovuti in luogo del contributo intero, sono fissati in £ 4.818 (senza quota INAIL). Resta fermo il contributo a percentuale a carico del lavoratore pari all'8,69%.

4.

Le aziende, che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 1998 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni indicate nei precedenti punti potranno regolarizzare detto periodo entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Qualora la regolarizzazione comporti il versamento di una differenza contributiva a debito del datore di lavoro, la differenza stessa verrà maggiorata degli interessi al tasso legale del 5% computati dal 21 febbraio 1998 e fino alla data di versamento.

Eventuali regolarizzazioni successive al termine assegnato ricadranno sotto il regime sanzionatorio previsto per i ritardati versamenti.

5.

Si richiama l'attenzione di tutte le aziende sulla circostanza che sono in corso di spedizione i nuovi modelli di denuncia contributiva con il software per la loro compilazione automatizzata.

Ai nuovi modelli sono allegate le istruzioni per la compilazione; a questo proposito si sottolinea l'esigenza, per quanto riguarda le assunzioni di nuovi dipendenti o le risoluzioni di rapporti di lavoro che venga specificato nel primo caso, il tipo di rapporto instaurato e, nel secondo la causa della risoluzione, allegando in entrambe le ipotesi copia della documentazione che comprovi le predette notizie. Per tutto il resto si rinvia a quanto specificato nelle istruzioni allegate ai nuovi modelli di denuncia (cartacei e su supporto magnetico).

6.

Ai sensi dell'art. 1, comma 217, lettera b) legge n. 662/96, così come modificato dall'art. 59, comma 22, della legge n. 449/97, a decorrere dal 1° gennaio 1997, i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta sono tenuti, in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, al pagamento della somma aggiuntiva di cui alla lettera a) del predetto comma (vale a dire al pagamento di una somma aggiuntiva in ragione d'anno, pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto legge n. 402/81, convertito, con modificazioni, dalla legge 537/81 e successive modifiche, maggiorato di tre punti; la somma aggiuntiva non può essere superiore al 100% dell'importo dei contributi o premi non

corrisposti entro la scadenza di legge). Gli stessi sono inoltre tenuti al pagamento di una sanzione una tantum, da graduare secondo i criteri già fissati con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro del 18 marzo 1997, in relazione all'entità dell'evasione ed al comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 50% ad un massimo del 100% di quanto dovuto a titolo di contributi o premi.

Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera non è dovuta sempre che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (per quest'ultima fattispecie il precedente testo normativo prevedeva invece una sanzione nella misura del 30%).

Il Capo Servizio
Riscossione Contributi e Vigilanza
(Dr. Antonio Marzioli)

[▲ .\(#top\) torna in alto \(#top\). ▲](#)